Universita' di Messina
Prot. 0070332 del 25/11/2008
Tit./cl. I/1 - Interno
(2008-UNMECLE-0070332)
Circolari 30/2008

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà Universitarie
Ai Direttori dei Dipartimenti
Al Direttore del CECUM
Al Direttore dello SBA
Al Direttore del CLAM
Al Direttore del C.Or.T.A.
Al Direttore del Centro Studi Criminalità Mafiosa
Al Direttore del CERIQUA
Al Direttore del CIMI
Al Direttore della SISSIS
Al Direttore dell'Osservatorio Sismologico
Al Direttore del CIPAS
Al Direttore del CEN.I.R.AM.
Al Direttore del Center of Information Tecnologies Development and their Application (CIA)
Al Direttore del Centro Interdipartimentale di Diffrattometria a raggi x
Al Direttore del Sc. di Spec. Professioni Legali
Al Direttore del Centro Studi di Economia Pubblica e teoria delle scelte collettive CUSEP
Al Direttore del Centro di ricerca Pet Therapy
Al Direttore del Centro Interd.Inform. Farmaco tossicologico
Al Direttore del Liaison Office I.L.O.
Al Direttore del Centro Sperimentale d'Arte CUSA
Al Direttore del Centro Studi sui Trasporti CUST
Al Direttore del Centro EURODIP
Al Direttore di UNIMESPORT
Al Direttore del Centro Statistico di Ateneo

Ai Dirigenti:
Direzione Personale e AA.GG.
Direzione Servizi Didattici
Direzione Coordinamento Gestione
Direzione Coordinamento Sviluppo

Ai Capi Ripartizione

Al Responsabile Coord. Gest. Gare d'Appalto

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
P.zza Pugliatti 1 – 98122 Messina - Tel. 0906764233 Fax 0906764235 *e-mail:* unimeda@unime.it

Al Responsabile dell'Area pianificazione, controllo di gestione e reporting

Ai Capi Divisione:
Segreteria Rettorato
Segreteria Direzione Amministrativa
Affari Legali e Contenzioso
Programmazione e Coordinamento Servizi
Patrimonio e Inventari

Al Responsabile Servizio Auton. Sicurezza e Prot.

LORO SEDI

OGGETTO: Collaborazioni esterne e lavoro flessibile.

Il D.L. n.112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008 n. 133, interviene nuovamente in materia di collaborazioni esterne e lavoro flessibile, modificando l'art. 7, comma 6, e sostituendo integralmente l'art. 36 del D. Lgs. n. 165/01.

COLLABORAZIONI

La nuova scrittura del comma 6 conferma i presupposti di legittimità per il conferimento dell'incarico, così individuati:

1. oggetto della prestazione corrispondente alle competenze dell'amministrazione conferente e, di nuova introduzione, "*coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima*";
2. impossibilità di utilizzo di risorse interne;
3. prestazione temporanea e altamente qualificata;
4. la determinazione preventiva di durata, luogo, oggetto e compenso.

È stata introdotta l'annunciata deroga al principio assoluto dell'obbligo del possesso, a riprova dell'alta qualificazione professionale, del titolo di laurea magistrale, prevedendo che si possa prescindere dal requisito della comprovata specializzazione accademica in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si sancisce categoricamente che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per i dirigenti che hanno stipulato i contratti.

Rimangono inalterati gli obblighi di cui alla legge n. 244/2007, legge finanziaria 2008, introduttivi dell'obbligo di adeguata pubblicità delle procedure e di pubblicazione, sul sito web istituzionale, dei dati relativi al lavoratore, all'oggetto della prestazione, alla durata ed al compenso. Solo con l'ottemperamento di tale pubblicazione, i contratti possono essere pienamente efficaci.

Si ricorda, inoltre, che collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una singola azione o prestazione, comportando spese analoghe a rimborso spese (singole docenze, traduzioni,

partecipazioni a convegni o seminari) non determinano l'uso delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né sono soggette agli obblighi di pubblicità.

In proposito, si ribadisce quanto disposto dalla circolare direttoriale n. 10/2008 prot.n. 27044 del 29 aprile 2008. Si pregano i Sig.ri Presidi che ancora non l'abbiano fatto ad attivarsi affinché sul sito istituzionale di ogni Facoltà sia predisposta una apposita sezione ove possano essere pubblicati i dati relativi ai contratti di collaborazione stipulati dai Dipartimenti o dagli altri Centri autonomi che fanno capo alle suddette strutture didattiche. I Centri interdipartimentali o interdisciplinari possono rivolgersi alla Facoltà che abbia il maggior numero di personale afferente all'interno del Centro per la dovuta pubblicazione.

I Centri di servizio di interesse generale (CECUM, SBA, CLAM, CIA, ILO) pubblicano i dati sul loro sito istituzionale.

LAVORO FLESSIBILE

La nuova versione dell'art. 6 del D. Lgs. n.165/2008 conferma il principio generale secondo cui, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, solo per esigenze temporanee ed eccezionali, delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, hanno l'obbligo di rispettare principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali (ad es. contratto a tempo determinato + co.co.co.) per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

La violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro effettuata in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I soggetti che violano tali disposizioni sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del decreto in esame che rinvia al D.Lgs. 368/01 e, conseguentemente, al sistema sanzionatorio in esso previsto con riferimento alle penalità pecuniarie ed amministrative per l'inosservanza del principio di non discriminazione dei lavoratori.

La norma così riscritta ritorna alla formulazione precedente le modifiche operate dalla legge finanziaria 2008, prevedendo forme contrattuali flessibili di assunzione del personale anche per periodi superiori a tre mesi o stagionali, ponendo, però, dei limiti per l'utilizzo dello stesso lavoratore con più tipologie contrattuali.

Non è più stato reiterato il comma 11 dell'art. 36, come riscritto dalla legge finanziaria 2008, che prevedeva deroghe economiche per i contratti i cui oneri gravassero su fondi esterni.

In ambito di limiti spesa, tuttavia, per le Università, devono rammentarsi i commi 188 e 187 dell'art. 1 della L. n. 266/05 (Finanziaria 2006) come modificato, quest'ultimo, dall'art. 3 comma 80 della Finanziaria 2008, secondo i quali le Università:

- possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile nel limite del 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003 (comma 187 della L. 266/05 - Finanziaria 2006 - come modificato, dall'art. 3 comma 80 della L. n. 244/07 - Legge finanziaria 2008).

- possono avvalersi, al di là del limite del 35%, di contratti di lavoro flessibile per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti i cui oneri non risultino a carico del FFO (art. 1, comma 188, della L. 266/05 – Legge finanziaria 2006);

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. j) del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative a contratti di tipo subordinato a tempo determinato o indeterminato. Pertanto, gli organi deliberativi dei Dipartimenti e dei Centri autonomi di spesa, non avendo competenza in materia, possono soltanto proporre al Consiglio di Amministrazione, organo preposto a deliberare in argomento, l'attivazione delle procedure selettive per il conferimento di contratti, conformi alle finalità suindicate, che non gravino sull'FFO e che, quindi, non siano a carico della dotazione ordinaria o di altre risorse provenienti dall'amministrazione centrale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Giuseppe Cardile

R.p.a: Dott.ssa Maria Iolanda Ordile